

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE  
EX ART. 14 D.LGS. 148/2015**

In data 20/04/2020, tra le parti di seguito elencate:

- Azienda avente ragione sociale Lenari Italia srl rappresentata da Konsor Andrzej Antoni che svolge attività di Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature presso il comune di Fano in via Albertario, 57 e Brescia in via Flero n. 26
- Filcams-Cgil Nazionale rappresentata da Roberto Fiscaletti della Filcams Pesaro e Urbino con delega nazionale;
- UILTuCS Nazionale rappresentata da Fabrizio Bontà della UILTuCS Marche con delega nazionale,

si è svolto l'esame congiunto previsto dall'art. 14, co. 2, del Decreto legislativo n. 148/2015 in relazione al rinvio contenuto nell'art. 30 del citato Decreto.

Visto:

1. i Decreti Legge 23 febbraio 2020 n.6 e 2 marzo 2020 n. 9, attuati con i D.P.C.M. del 4, 8 e 11 marzo 2020, sono state emanate "*misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", dando alle autorità competenti la facoltà di adottare tutte le misure necessarie;
2. il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente per oggetto "*misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Premesso che

- I. Tra le misure contenute nei citati atti è prevista la sospensione e/o la chiusura di molte attività nonché la limitazione della mobilità all'interno del territorio nazionale;
- II. È interesse delle parti qui convenute assumere ogni iniziativa utile a rintracciare forme di sostegno al reddito per il personale oggetto del presente accordo;
- III. l'avvio della procedura telematica ex art. 19 del D.lgs. n.18 del 17 marzo 2020 muove dall'esigenza di procedere alla richiesta dell'Assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" a carico del Fondo d'integrazione salariale istituito presso l'I.n.p.s., questo allo scopo di garantire forme di sostegno al reddito per il personale dipendente dalla società interessato a sospensioni e/o riduzioni della prestazione lavorativa in conseguenza dell'entrata in vigore dei richiamati provvedimenti;
- IV. è possibile ricorrere all'attivazione dell'ammortizzatore sociale "a zero ore" anche in presenza di ferie sia con riferimento a quelle già maturate nell'anno precedente sia a quelle infra-annuali in corso di maturazione, così come chiarito dal Ministero del Lavoro, interpello n. 19 del 17 giugno 2011.
- V. Qualora vi siano lavoratori che dal 23 febbraio hanno fruito ferie o permessi maturati nell'anno in corso contemperando la sola esigenza datoriale di mancanza di lavoro per le ragioni in premessa, le suddette giornate verranno considerate coperte dall'ammortizzatore sociale;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le Parti concordano nell'affermare che le sospensioni e/o riduzioni della prestazione lavorativa sono riconducibili ad un evento transitorio, improvviso ed impreveduto, non imputabile alle determinazioni ed alle politiche aziendali o ai lavoratori, e conseguono all'osservanza dell'entrata in vigore dei Decreti e

*Fabrizio Bontà*




delle Ordinanze di cui in premessa e, a causa delle quali è prevista la sospensione e/o chiusura di molte attività nonché la limitazione della mobilità all'interno della regione.


3. Il personale interessato dal presente provvedimento di concessione del FIS, ai quali viene applicato il CCNL settore Commercio, è composto complessivamente da numero 07 lavoratori come da elenco allegato (allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo con i seguenti dati: nome, cognome, inquadramento contrattuale, anzianità di servizio) e verranno interessati dai contenuti del presente accordo secondo il principio dell'equa rotazione, compatibilmente con le esigenze produttive aziendali;
4. Le Parti definiscono che la durata della richiesta di intervento è individuata nel periodo dal 01/04/2020 al 31/05/2020;
5. l'azienda procederà nei termini di legge a richiedere alla Sede I.n.p.s. competente l'intervento del Fondo d'integrazione salariale al fine dell'ottenimento dell'Assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" a fronte delle sospensioni e/o riduzioni della prestazione lavorativa verificatesi nelle date suindicate;
6. Durante il periodo in cui vige il periodo di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro con accesso al Fis, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati la maturazione per intero dei ratei di retribuzione differita del CCNL APPLICATO ( tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e TFR) nonché la maturazione dell'anzianità di servizio al fine della maturazione degli scatti di anzianità;
7. al termine degli effetti di cui ai DPCM sopra indicati, le OO.SS. convocheranno un'assemblea dei lavoratori al fine del completo esperimento della parte di informazione della procedura nei confronti dei lavoratori coinvolti;
8. Le parti convengono che l'azienda si attiverà per richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS dell'erogazione dell'assegno ordinario.
9. In considerazione del fatto che non è previsto l'anticipo del FIS da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, l'impresa accoglierà compatibilmente con la situazione aziendale complessiva, richieste di anticipazione della tredicesima e/o quattordicesima mensilità per i ratei già maturati e/o di quote TFR accantonate e non destinate a Fondi Pensione integrativi, sempre nel periodo di FIS.
10. Per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alle O.O.S.S., l'azienda si impegna a indicare nel modello SR41 che presenterà all'Inps al fine dell'accoglimento della domanda i codici distintivi delle sigle sindacali riferiti alla singola categoria alla quale il lavoratore aderisce al fine di dare continuità associativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda



Filcams-Cgil



UILTuCS

